

News 05/2018 del 26/03/2018

DETRAZIONE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

Con la Legge di Bilancio 2018 è stata prorogata la possibilità di usufruire delle detrazioni per l'efficientamento energetico, ma sono cambiate alcune regole rispetto al passato, ovvero:

- le aliquote di detrazione;
- le modalità di cessione del credito.

In questa scheda analizzeremo tutti gli aspetti legati alle detrazioni per efficientamento energetico.

Detrazione per risparmio energetico

L'agevolazione fiscale per il risparmio energetico consiste in detrazioni dall'Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall'Ires (Imposta sul reddito delle società) ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti (coibentazioni – pavimenti – finestre, comprensive di infissi, oppure l'installazione di pannelli solari, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, ecc).

Per l'applicazione dell'aliquota corretta (50, 65, 70, 75%) occorre far riferimento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono:

- alla data dell'effettivo pagamento (criterio di cassa) per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali;
- alla data di ultimazione della prestazione, indipendentemente dalla data dei pagamenti, per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali (criterio di competenza).

Quando gli interventi consistono nella prosecuzione di lavori appartenenti alla stessa categoria, effettuati in precedenza sullo stesso immobile, ai fini del computo del limite massimo della detrazione occorre tener conto anche delle detrazioni fruiti negli anni precedenti.

Interventi ammessi e aliquote

Ricapitoliamo nella tabella seguente le tipologie di intervento di efficientamento energetico ammesse e le relative aliquote previste.

INTERVENTI AMMESSI	ALIQUOTA DETRAIBILE
Serramenti e infissi	50%
Schermature solari	
Caldaie Biomassa	
Caldaie a condensazione classe A	
Caldaie a condensazione classe A+ (con sistema di termoregolazione evoluto)	65%
Pompe di calore	
Scaldacqua a PDC	
Coibentazione involucro	
Collettori solari	
Generatori ibridi	
Sistemi di Building Automation	
Microgeneratori	
Interventi condominiali (superficie >25%)	70%
Interventi condominiali (superficie >25% + qualità media)	75%
Interventi condominiali combinati efficientamento energetico + riduzione 1 classe rischio sismico	80%
Interventi condominiali combinati efficientamento energetico + riduzione 2 classi rischio sismico	85%

Da notare che per gli interventi condominiali sono previste detrazioni maggiori in certe condizioni, quali:

- per gli interventi sull'involucro con un'incidenza superiore al 25% della superficie dell'edificio una **detrazione del 70%** su una spesa complessiva non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio;

- per miglioramento della prestazione energetica invernale e estiva che conseguano almeno la qualità media di cui al DM 26 giugno 2015 una **detrazione del 75%**, su una spesa complessiva massima pari a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.

Per gli interventi combinati ed effettuati **su parti comuni di edifici condominiali** ricadenti nelle **zone sismiche 1, 2 e 3**, ovvero finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica è previsto un super-bonus in alternativa alle singole detrazioni (si veda anche la news 03/2018):

- una **detrazione dell'80%**, ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio sismico inferiore;
- una **detrazione dell'85%**, ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori;

Il **tetto di spesa è pari a 136.000 €** per ogni unità immobiliare del condominio.

Cessione del credito

Le regole per la cessione del credito sono abbastanza complesse e hanno subito diverse variazioni nel corso degli anni. Senza soffermarci sulle regole passate, vediamo le regole attuali.

Spese sostenute nel 2018

La Legge di Bilancio 2018 ha modificato i commi 2-ter e 2-sexies dell'art. 14 del D.L. 63/2013 e ha ampliato la possibilità di cessione del credito corrispondente alla detrazione a tutte le ipotesi di interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle unità immobiliari, sia singole sia condominiali. In particolare, la cessione è disciplinata distinguendo tra soggetti cosiddetti "incapienti" (di cui al comma 2-ter) e gli altri soggetti diversi (di cui al comma 2-sexies).

I soggetti che si trovano nella "no tax area" (ovvero pensionati, lavoratori dipendenti e autonomi incapienti), possono optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per tutti gli interventi di riqualificazione energetica, sia se effettuati sulle singole unità immobiliari, sia sulle parti comuni. La cessione può avvenire nei confronti dei fornitori che hanno effettuato gli interventi, ovvero verso altri soggetti privati, con facoltà che il credito sia poi nuovamente cedibile. Per tali soggetti, è possibile la cessione del credito anche alle banche e agli intermediari finanziari (con esclusione delle Amministrazioni Pubbliche);

I soggetti diversi da quelli che si trovano nella “no tax area” possono optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per tutti gli interventi di riqualificazione energetica. La cessione può avvenire nei confronti dei fornitori che hanno effettuato gli interventi, ovvero verso altri soggetti privati, con facoltà che il credito sia poi nuovamente cedibile. Per tali soggetti, è espressamente vietata la cessione del credito alle banche e agli intermediari finanziari, oltre che verso le Amministrazioni Pubbliche.

Per i lavori eseguiti dal 1° gennaio 2017 sulle parti comuni degli edifici condominiali, per i quali si ha diritto alle detrazioni più elevate del 70 e del 75%, i beneficiari, **diversi dai soggetti incapienti**, possono scegliere di cedere il credito:

- ai fornitori che hanno effettuato gli interventi;
- ad altri soggetti privati (persone fisiche, anche se esercitano attività di lavoro autonomo o d'impresa, società ed enti).

Non possono cedere il credito, invece, a istituti di credito, intermediari finanziari e amministrazioni pubbliche.

I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.

Cosa si intende per incapienti?

Si considerano “incapienti” i contribuenti che hanno un'imposta annua dovuta inferiore alle detrazioni (da lavoro dipendente, pensione o lavoro autonomo) spettanti. In sostanza, sono incapienti i contribuenti che nell'anno precedente a quello in cui hanno sostenuto le spese si trovavano nelle condizioni indicate:

- nell'articolo 11 comma 2 del TUIR, cioè i pensionati con reddito complessivo costituito solo da redditi da pensione non superiori a 7.500 euro, goduti per l'intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro, reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze;
- nell'art. 13 comma 1 lett. a) del TUIR, cioè i lavoratori dipendenti e i contribuenti con redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente con reddito complessivo non superiore a 8.000 euro;
- nell'art. 13 comma 5 lett. a) del TUIR, cioè i contribuenti con redditi derivanti da lavoro autonomo o da un'impresa minore e i possessori di alcuni “redditi diversi” (indicati nell'art. 50, comma 1, lettere e, f, g, h e i del TUIR, ad eccezione di quelli derivanti dagli assegni periodici), di importo non superiore a 4.800 euro.

Come si utilizza il credito

Il credito d'imposta attribuito al cessionario, che non sia oggetto di successiva cessione, va ripartito in dieci quote annuali di pari importo. Tali quote sono utilizzabili in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Il successivo cessionario, che non cede ulteriormente il credito, lo utilizza in compensazione sulla base delle rate residue. Se l'importo del credito d'imposta utilizzato risulta superiore all'ammontare disponibile, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, il relativo modello F24 è scartato.

Lo scarto è comunicato a chi ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta, consultabile mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

La quota di credito che non è utilizzata nell'anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.